



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 12 novembre 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Siena
V. dei Rossi, 2
53100 SIENA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 191/2021 Incompatibilità

Con il quesito formulato il 15 settembre l'Ordine chiede di sapere se sia compatibile con l'esercizio della professione, l'assunzione di incarico di amministratore di un centro elaborazione dati nonché lo svolgimento di attività di organizzazione di corsi formativi.

Si chiede di sapere, altresì, se il CED sia, o meno, assoggettato alla contribuzione previdenziale.

Con riferimento al primo quesito (incompatibilità tra esercizio della professione, assunzione di carica di amministratore in un CED e svolgimento dell'attività di organizzazione di eventi formativi) si evidenzia quanto segue.

Come noto, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio dell'attività d'impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui)¹. Per "esercizio di attività di impresa in conto proprio" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa per un proprio interesse economico. In particolare, come evidenziato nelle Note interpretative dell'incompatibilità², laddove l'attività di impresa sia svolta in forma societaria, l'incompatibilità ricorrerà nei seguenti casi:

¹ Vd. art. 4, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 139/2005:

1. *L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*

...

c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

² Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", par. 3, pag. 11 e ss (vd. Informativa CNDCEC n. 26/2012).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- in caso di società di persone: in ogni caso in cui l'iscritto sia socio-amministratore (in particolare, nel caso di snc l'incompatibilità ricorre in capo a tutti i soci della società, mentre nella sas solo ai soci cd. accomandatari),

- in caso di società di capitali: qualora l'iscritto sia socio della società con interesse economico prevalente e, anche amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione) della medesima³.

Il citato articolo 4, al successivo comma 2, prevede altresì che l'incompatibilità venga comunque meno nei seguenti casi:

1. attività, svolta per conto proprio, diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative,
2. in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all'esercizio della professione,
3. nel caso di assunzione di carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Ciò premesso, si osserva che nel quesito non viene specificato in quale forma sia costituita la società che svolge attività di elaborazione dati né se l'iscritto ne sia anche socio. Nel presupposto, dunque, che l'iscritto sia solo amministratore di tale società, si evidenzia che, per quanto disposto dal sopraindicato art. 4, co. 2, la mera assunzione di un incarico in qualità di amministratore di una società, anche con tutti o ampi poteri, non costituisce causa di incompatibilità con l'esercizio della professione laddove ad essa non si accompagni anche la qualità di socio (con interesse economico prevalente nel caso in cui la società sia costituita in forma di capitali). Nello specifico caso di società di capitali, si dovrà comunque accertare che l'iscritto, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l'intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (es.: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate)⁴. Nel caso in cui fosse accertato che la società CED sia riferibile all'iscritto in tali termini, al fine di escludere l'incompatibilità, si dovrebbe ulteriormente accertarne la natura di società di servizi⁵; diversamente, l'iscritto verserebbe in una situazione di incompatibilità.

Con riferimento alla questione, relativa alla incompatibilità con lo svolgimento di un'ulteriore attività relativa all'organizzazione di corsi formativi, si osserva che lo svolgimento di tale attività non è, di per sé incompatibile con quello di attività professionale, a meno che l'iscritto la intenda svolgere attraverso l'esercizio di attività d'impresa per proprio conto. A tal proposito si osserva che, dal tenore del quesito, non è dato sapere se l'attività di organizzazione dei corsi formativi sia svolta dalla stessa società CED, in cui l'iscritto riveste la carica di amministratore. Se così fosse, si rinvia a quanto appena indicato in merito all'accertamento dell'effettiva riferibilità della società all'iscritto.

Da ultimo, con riferimento al secondo quesito (assoggettabilità del CED a contribuzione previdenziale), si evidenzia che la questione sollevata verte su temi che esulano da quelli propriamente ordinistici, oggetto di approfondimento da parte dello scrivente ufficio; si invita, pertanto, a inoltrare la richiesta di chiarimenti all'interlocutore istituzionale competente.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



³ Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 11, pag. 16 e ss.

In particolare, l'interesse economico prevalente ricorre qualora:

- l'iscritto eserciti una influenza rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società, secondo quanto previsto dall'art. 2359 cod. civ. e altresì
- qualora l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'iscritto.

⁴ Vd. Note cit., par. 3.1, Caso n. 10, pag. 16.

⁵ In merito all'accertamento della natura di 'società di servizi' si rinvia a quanto chiarito dalle Note interpretative nel par. 4.2, pag. 21 e 22 in merito alla verifica del carattere di strumentalità (della società) all'esercizio dell'attività professionale.